



Procedura per la Gestione delle Segnalazioni (Whistleblowing, D.Lgs. n. 24 del 10/03/2023)

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING, D.Lgs. N. 24 del 10/03/2023)

Cronistoria del documento		
Revisione	Data	Motivo sostituzione
00	12/12/2023	Prima emissione



Indice

1. Scopo	3
2. Riferimenti Normativi.....	3
3. Whistleblowers: soggetti che possono effettuare le segnalazioni	3
4. Oggetto della segnalazione.....	4
5. Contenuto minimo della segnalazione.....	5
6. Tipologia di segnalazione: Segnalazione Interna	5
6.1. Gestione della Segnalazione interna ed esito della fase istruttoria.....	6
7. Tipologia di Segnalazione: segnalazione esterna	7
8. Tipologia di Segnalazione: divulgazione pubblica	8
9. Tutela del Segnalante	9
9.1. Tutela e riservatezza del Segnalante	9
9.2. Tutela della Privacy e del trattamento dei dati personali	10
9.3. Tutela contro le ritorsioni.....	10
9.4. Limitazioni di Responsabilità del Segnalante	11
9.5. Altri soggetti a cui si applica la tutela	11
9.6. Rinunce e Transazioni	12
10. Sistema Sanzionatorio	12
11. Conservazione della documentazione.....	12



1. SCOPO

Lo scopo della presente procedura è quello di fornire le indicazioni necessarie per l'esecuzione e la gestione di segnalazioni aventi come oggetto comportamenti illeciti e/o violazioni di disposizioni normative nazionali o europee, che ledono l'interesse pubblico, l'integrità dell'amministrazione pubblica o di Farmigea S.p.A. stessa, riscontrati da dipendenti, collaboratori, fornitori, professionisti e clienti durante la propria attività lavorativa e/o professionale in/con Farmigea S.p.A. (di seguito Farmigea).

L'obiettivo di questo strumento è quello di prevenire la realizzazione di irregolarità all'interno della società, intercettando per tempo comportamenti difforni, al fine di intraprendere le opportune azioni per far fronte alle violazioni oggetto di segnalazione, evitando il loro ripetersi.

In conformità con la Legge Whistleblowing, la presente procedura si propone i seguenti obiettivi operativi:

- Dare una chiara visione dei soggetti che possono effettuare le segnalazioni, i cosiddetti *Whistleblowers*;
- Dare indicazioni riguardo l'oggetto delle segnalazioni e il contenuto minimo che devono avere;
- Rendere noti i canali di comunicazione interna;
- Rendere noto il destinatario di suddette segnalazioni;
- Descrivere gestione e tempi di risposta alle segnalazioni interne;
- Descrivere le forme di tutela del segnalante al fine di garantirne la riservatezza e la protezione contro qualsiasi forma di ritorsione e discriminazione.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante *“Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.”*

3. WHISTLEBLOWERS: SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI

La presente Procedura si rivolge a tutti i soggetti che, venuti a conoscenza di comportamenti, atti od omissioni illeciti, intendano segnalarli tramite i canali interni di segnalazione implementati da Farmigea. Pertanto, i destinatari della presente Procedura sono da rinvenirsi nei seguenti soggetti:

- dipendenti di Farmigea;
- i lavoratori autonomi e collaboratori con cui Farmigea intrattiene rapporti di prestazione di servizi, realizzazione di opere, forniture di beni;
- i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso Farmigea;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività lavorativa presso Farmigea;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, presso Farmigea.

La segnalazione può essere effettuata anche:

- quando il rapporto giuridico con l'azienda non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Il segnalante, usufruendo dei canali messi a disposizione da Farmigea e seguendo le istruzioni riportate al paragrafo 6 sulle modalità di segnalazione, può effettuare segnalazioni circostanziate inerenti a:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, o inosservanza del Modello 231, del Codice Etico, delle policy e delle procedure adottate da Farmigea;
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'Allegato del D.lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato del D.lgs. 24/2023, relativi in ogni caso ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Non sono oggetto della presente procedura, le seguenti segnalazioni, rispetto alle quali non trova applicazione la disciplina prevista dalla Legge del Whistleblowing:

- violazioni, condotte, omissioni, che il segnalante non ha fondato motivo di ritenere siano vere;
- segnalazioni pretestuose, diffamatorie o calunniose;
- segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
- segnalazioni relative a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante;
- contestazioni relative ai rapporti individuali di lavoro o collaborazione del segnalante con Farmigea, ovvero con figure gerarchicamente sovraordinate;
- segnalazioni riguardanti aspetti della vita privata del soggetto segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale e/o professionale.



Segnalazioni di carattere personale del segnalante nell'ambito della sfera professionale e lavorativa non possono essere comunicate attraverso i canali messi a disposizione con la presente procedura, ma potranno essere ovviamente discusse in sedi aziendali più opportune o con altri canali disponibili (es. Ufficio Risorse Umane, colloqui con personale superiore gerarchico).

Si precisa che segnalazioni che non rientrano nelle categorie elencate di cui ai punti da 1 a 6 del presente paragrafo, non verranno prese in considerazione.

5. CONTENUTO MINIMO DELLA SEGNALAZIONE

Per consentire un adeguato seguito alla segnalazione, di seguito si riporta il contenuto minimo che una segnalazione deve contenere:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica ed il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare la persona coinvolta;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

È facoltà del segnalante indicare all'interno della comunicazione il proprio nome e cognome, nonché elementi utili per identificare il proprio ruolo all'interno di Farmigea, ovvero i rapporti che intrattiene con la medesima, salvo che non voglia effettuare una segnalazione anonima. In quest'ultimo caso, il segnalante è consapevole che le segnalazioni effettuate in forma anonima possono essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari e saranno considerate come segnalazioni ordinarie. Qualora l'anonimato decada durante la gestione della segnalazione, saranno adottate tutte le modalità e le tutele descritte dalla presente procedura. Il segnalante è altresì consapevole che il Gestore della Segnalazione dedicato alla gestione delle segnalazioni potrebbe non prendere in considerazione le segnalazioni non formalizzate nei modi e nei contenuti indicati nella presente Procedura.

6. TIPOLOGIA DI SEGNALAZIONE: SEGNALAZIONE INTERNA

Nella presente Procedura sono delineate le modalità operative con cui Farmigea si propone di adempiere agli obblighi individuati agli artt. 4 e ss. del D.lgs. 24/2023.

In particolare, al fine di consentire e facilitare le segnalazioni di comportamenti illeciti e/o anomali, garantendo la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta, dei soggetti eventualmente menzionanti nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e dei relativi allegati, Farmigea ha attivato appositi canali interni di segnalazione, la cui gestione è affidata al Gestore della Segnalazione. I canali di segnalazione interna sono i seguenti:

1. Comunicazione scritta:

Per mezzo Posta ordinaria: da inviarsi al seguente indirizzo: Via G.B. Oliva, 6/8,56121, Pisa. Come indicato dalle Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 311 del 12/07/2023, è necessario che la segnalazione avvenga attraverso l'impiego di due buste chiuse: la prima busta deve contenere i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di identità; la seconda busta deve contenere la segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite



in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservata al Gestore della Segnalazione di Farmigea – strettamente confidenziale - Whistleblowing, al fine di garantire la massima riservatezza; in caso di utilizzo di tale canale, il segnalante dovrà indicare nella comunicazione un indirizzo/e-mail al quale il Gestore potrà dare prova della ricezione della segnalazione e fornire il relativo riscontro ai sensi dell'art. 5 della Legge Whistleblowing.

Ove non fosse indicato alcun indirizzo, il Gestore esaminerà la segnalazione, in presenza dei presupposti di cui al presente paragrafo, senza alcun obbligo di prova della ricezione e di obbligo di riscontro previsti dalla Legge Whistleblowing.

Piattaforma online: Parrot Whistleblowing

<https://farmigeaspa.parrotwb.app/>

Raggiungibile dal sito internet di Farmigea, www.farmigea.it.

La piattaforma è gestita nel rispetto della riservatezza da un soggetto terzo ed indipendente da Farmigea. Internamente a Farmigea, la gestione della piattaforma è competenza del Gestore della Segnalazione.

2. Comunicazione orale:

Incontro diretto: Il segnalante, avvalendosi dei canali di cui sopra, potrà richiedere un incontro diretto al Gestore della Segnalazione, a cui effettuare la segnalazione in forma orale, a condizione che indichi nella richiesta un recapito telefonico a cui poter essere contattato. L'incontro sarà fissato entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta in opportune sedi.

La comunicazione della segnalazione in via orale, previo consenso del segnalante, è documentata a cura del Gestore mediante un Verbale di Segnalazione. Il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione firmata. Copia del suddetto Verbale verrà rilasciata dal Gestore al Segnalante.

6.1. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA ED ESITO DELLA FASE ISTRUTTORIA

A seguito della segnalazione, il Gestore della Segnalazione, destinatario delle segnalazioni e *owner* del relativo processo di gestione:

- rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, ove ciò sia possibile in conformità alle indicazioni di cui sopra;
- rilascia al segnalante l'informativa sul trattamento dei dati personali;
- mantiene le interlocuzioni con il segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni; le interlocuzioni e le integrazioni possono avvenire, su richiesta del segnalante, mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione ("riscontro") entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Resta inteso che la prova della ricezione ed il riscontro non trovano applicazione, in caso di segnalazione anonima o di omessa indicazione di un indirizzo/e-mail da parte del segnalante.

Ai fini della fase istruttoria, il Gestore della Segnalazione potrà avvalersi anche del supporto e della collaborazione delle competenti strutture. Nel caso in cui fosse necessario un supporto di natura specialistica (tecnica, legale, ecc.), tale attività potrà essere svolta anche con il coinvolgimento di un consulente esterno, individuato dal Gestore. Al fine di garantire gli obblighi di riservatezza, ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta (vedere par. 9.4) verrà oscurato.

La segnalazione sarà considerata fondata laddove sia intrinsecamente verosimile, supportata da evidenze documentali ovvero da altri riscontri probatori (quale, ad esempio, il riferimento preciso ad altri soggetti che possano confermarla).

La fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione deve, in ogni caso, essere valutata, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, dal Gestore, il quale effettua ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

Al termine della fase istruttoria il Gestore, oltre a fornire riscontro al segnalante, comunica l'esito anche ai soggetti aziendali deputati ad adottare gli opportuni provvedimenti in merito, ovvero:

- al Consiglio di Amministrazione di Farmigea e al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, qualora l'autore sia un dipendente o un collaboratore di Farmigea;
- al Consiglio di Amministrazione di Farmigea, al Legale Rappresentante e al Responsabile della struttura con cui si relaziona l'autore della violazione accertata, qualora l'autore sia un fornitore o un consulente di Farmigea.
- al Consiglio di Amministrazione di Farmigea, in tutti gli altri casi.

Qualora la violazione venga commessa da parte di un membro del CDA di Farmigea, la violazione deve essere comunicata ai restanti membri e al Collegio Sindacale.

Ad integrazione di quanto sopra, l'esito della fase istruttoria della segnalazione viene comunicato al Consiglio di Amministrazione della Società e alle strutture competenti affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela di Farmigea.

7. TIPOLOGIA DI SEGNALAZIONE: SEGNALAZIONE ESTERNA

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- Non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna, ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme.
- La persona segnalante non ha ricevuto riscontro alla segnalazione da parte del Gestore della Segnalazione di Farmigea, così come descritto al par. 6.1.
- La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione.
- La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.



La segnalazione esterna va fatta all'Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC) attraverso il canale dedicato <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>. L'ANAC a seguito della segnalazione provvede ad effettuare le seguenti attività:

1. dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
2. mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
3. dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
4. svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
5. dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
6. comunicare alla persona segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

Laddove il gestore versi in un'ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica segnalazione (in quanto, ad esempio, segnalato o segnalante), si ritiene che ricorra una delle condizioni per effettuare una segnalazione esterna ad ANAC, non potendo essere assicurato che alla segnalazione sia dato efficace seguito.

8. TIPOLOGIA DI SEGNALAZIONE: DIVULGAZIONE PUBBLICA

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dalla Legge Whistleblowing se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato sia una segnalazione interna che esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni di cui al par. 7 e non le è stato dato riscontro entro i termini descritti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

9. TUTELA DEL SEGNALANTE

Farmigea intende garantire la massima tutela e protezione al segnalante, avendo riguardo della sua riservatezza oltre che al diritto di non subire alcuna forma di discriminazione o ritorsione a seguito della segnalazione di un illecito. La tutela si applica non solo al Segnalante ma anche ad altri soggetti che potrebbero essere soggetto di ritorsioni o di discriminazione, riportati al par. 9.5. Le misure di protezione previste dalla Legge del Whistleblowing si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo della presente normativa.
- b) la segnalazione (interna e/o esterna) o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dalla presente Procedura.

La tutela si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni della presente normativa.

La tutela non è garantita e al segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, (i) la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero (ii) la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

9.1. TUTELA E RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

I canali di segnalazione interni messi a disposizione da Farmigea garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante e di tutti gli altri elementi della segnalazione (inclusa la documentazione ad essa allegata nella misura in cui il suo disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante). Al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, si consiglia di effettuare la segnalazione utilizzando un dispositivo che non sia in alcun modo riconducibile alla realtà aziendale (asset aziendali di Farmigea S.p.A.) e di non utilizzare la connessione internet (via cavo o Wi-Fi) fornita da Farmigea S.p.A..

L'identità del whistleblower e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persone diverse dal Gestore della Segnalazione, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa sulla Privacy.

Nel caso di segnalazione esterna, la riservatezza dell'identità del segnalante è garantita da ANAC. Inoltre, a tutela del segnalante, si fa presente che:

- Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
- Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

- Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Si specifica fin da ora che le tutele accordate al segnalante dal Capo III del D.lgs. 24/2023, e di seguito dettagliate, vengono meno qualora sia accertata, anche soltanto con sentenza di primo grado, la responsabilità penale dell'autore della segnalazione per i reati di calunnia, diffamazione o per altri reati in concreto riconducibili alla falsità della denuncia. Parimenti, le tutele a favore del segnalante non sono garantite nel caso in cui quest'ultimo sia ritenuto responsabile in sede civile per aver sporto segnalazioni in malafede, sorrette da dolo o colpa grave. Inoltre, in questi casi potrà essere irrogata apposita sanzione disciplinare.

9.2. TUTELA DELLA PRIVACY E DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si precisa, inoltre, che i dati personali del segnalante, del segnalato e di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione sono trattati in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Reg. EU n. 679/2016 (GDPR) e di cui al D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

In ogni caso, si specifica che il Titolare del Trattamento, ossia il Gestore dei canali interni di segnalazione tratta i dati personali raccolti unicamente per il tempo necessario per la gestione e la finalizzazione della segnalazione, e comunque per non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

È garantito all'interessato l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. EU n. 679/2016, secondo le modalità indicate nella relativa informativa.

9.3. TUTELA CONTRO LE RITORSIONI

Il segnalante non può subire le seguenti ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro,
- la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;

- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

9.4. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Ulteriore tutela riconosciuta dal Decreto al segnalante è la limitazione della sua responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, che altrimenti lo esporrebbero a responsabilità penali, civili e amministrative. In particolare, il segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa:

- di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- di rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- di rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Il Decreto pone tuttavia due condizioni all'operare delle suddette limitazioni di responsabilità:

- 1) al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione;
- 2) la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla segnalazione).

Va evidenziato, quindi, che la limitazione opera se le ragioni alla base della rivelazione o diffusione non sono fondate su semplici illazioni, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici. In ogni caso, occorre considerare che non è esclusa la responsabilità per condotte che:

- non siano collegate alla segnalazione;
- non siano strettamente necessarie a rivelare la violazione;
- configurino un'acquisizione di informazioni o l'accesso a documenti in modo illecito.

Ove l'acquisizione si configuri come un reato, si pensi all'accesso abusivo a un sistema informatico o a un atto di pirateria informatica, resta ferma la responsabilità penale e ogni altra responsabilità civile, amministrativa e disciplinare della persona segnalante. Sarà viceversa non punibile, ad esempio, l'estrazione (per copia, fotografia, asporto) di documenti cui si aveva lecitamente accesso.

9.5. ALTRI SOGGETTI A CUI SI APPLICA LA TUTELA

La tutela di cui ai paragrafi precedenti si applica anche:

- ai facilitatori, ossia, i soggetti che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operando nel medesimo contesto lavorativo;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione;
- pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

9.6. RINUNCE E TRANSAZIONI

Il Decreto vieta, in generale, rinunce e transazioni dei diritti e dei mezzi di tutela dallo stesso previsti, a meno che non avvengano in particolari condizioni. Tale previsione, sottraendo in parte la disponibilità del diritto dalla sfera del beneficiario della tutela, risponde all'esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del whistleblower.

La norma consente, tuttavia, al segnalante e agli altri soggetti tutelati, di poter rinunciare ai propri diritti e mezzi di tutela o farne oggetto di transazione, solo se ciò avviene nelle sedi protette e, quindi, dinanzi ad un giudice, a seguito di tentativo obbligatorio di conciliazione, o di accordi di mediazione e conciliazione predisposti in sede sindacale o davanti agli organi di certificazione.

10. SISTEMA SANZIONATORIO

La violazione delle previsioni contenute nei sopra riportati paragrafi potrà attivare il procedimento sanzionatorio, in particolare, sono passibili di sanzione:

- a) il whistleblower che abbia effettuato segnalazioni con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione;
- b) il soggetto che abbia violato la riservatezza del segnalante;
- c) il soggetto che si sia reso responsabile di atti di ritorsione e/o discriminazione;
- d) il soggetto che abbia ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione.

I comportamenti di cui sopra possono essere accertati anche da ANAC, che irroga le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- per il comportamento di cui al punto (a), sanzioni da € 500,00 ad € 2.500,00, salvo che la persona segnalante sia stata condannata in sede penale, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- per i comportamenti di cui ai punti (b), (c), (d), sanzioni da € 10.000,00 ad € 50.000,00.

Per quanto riguarda l'ambito disciplinare, Farmigea si riserverà di applicare quanto previsto dal par. 4.3 della Parte Generale del Modello di OGC.

11. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Gestore della Segnalazione, nell'ambito delle attività connesse alla gestione dei canali di segnalazione interna, si occupa anche della conservazione delle segnalazioni ricevute e della relativa documentazione.

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al paragrafo 9.1, fatti salvi tempi ulteriori in caso di accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria. In ogni caso, al fine di garantire riservatezza sull'identità del



segnalante il Gestore della Segnalazione si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle segnalazioni e a non divulgare alcuna informazione che abbiano appreso in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni.

In particolare, il Gestore della Segnalazione provvede a:

- Gestire le segnalazioni attraverso l'uso della piattaforma online e gli altri canali previsti dalla presente Procedura;
- Nel caso di incontri orali, compilare e aggiornare il Verbale delle Segnalazioni, indicando: il fatto segnalato, nome e cognome del segnalante ed eventuali dati di contatto, data dell'invio dell'avviso di ricevimento, eventuale richiesta di integrazioni, attività di indagine svolte, data di riscontro della segnalazione, esito della segnalazione (fondata/non fondata), note sulle conseguenze della segnalazione;
- mettere a disposizione a soggetti esterni, oscurando i dati del Segnalante, i dati e le informazioni conservati, salvo che l'accesso debba essere consentito obbligatoriamente ai sensi di legge.

A tali fini il Gestore della Segnalazione ha istituito apposito archivio informatico e cartaceo, per quanto occorra necessario.

Il Gestore della Segnalazione agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, più in generale, contro qualsiasi conseguenza negativa derivante dalle stesse, assicurando la massima riservatezza circa l'identità del segnalante.